

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 3718**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

**e dal Ministro dell'interno**

(PISANU)

**di concerto col Ministro per l'innovazione e le tecnologie**

(STANCA)

**col Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione**

(CALDEROLI)

**col Ministro della salute**

(STORACE)

**col Ministro della giustizia**

(CASTELLI)

**col Ministro degli affari esteri**

(FINI)

**e col Ministro per gli italiani nel mondo**

(TREMAGLIA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 2006**

Conversione in legge del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche

## **INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	6
Analisi tecnico-normativa .....	»	14
Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) .....	»	16
Disegno di legge .....	»	18
Testo del decreto-legge .....	»	19

ONOREVOLI SENATORI. - In previsione delle prossime elezioni politiche del 2006, l'unito decreto-legge (senza alcuna interferenza nella disciplina del sistema o modello elettorale) introduce disposizioni che attengono, sotto diversi aspetti, alle fasi del procedimento elettorale in senso stretto.

La disciplina che si propone intende, infatti, fornire adeguata copertura normativa a diverse esigenze, comunque accomunate da un obiettivo comune: elevare la qualità democratica delle consultazioni elettorali attraverso, rispettivamente, l'ammissione al voto domiciliare per gli elettori intrasportabili afflitti da gravi patologie, l'effettuazione di una rilevazione informatizzata dello scrutinio finalizzata alla modernizzazione del procedimento elettorale e l'ammissione ai seggi di osservatori elettorali accreditati dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

In particolare, con l'articolo 1 si consente ai cittadini elettori affetti da gravi patologie e che si trovino, presso la propria dimora, in una condizione di intrasportabilità e di dipendenza vitale da apparecchiature mediche, di poter esercitare pienamente i propri diritti politici, votando grazie ad un meccanismo di raccolta domiciliare del voto. Ad ordinamento vigente, tali elettori, in quanto intrasportabili e non ricoverati in case di cura, dove si organizzano speciali seggi elettorali, restano di fatto esclusi dalla possibilità di esercitare il proprio diritto di elettorato attivo. Ritenendo doveroso porre fine a tale situazione, si propone, nell'ottica della garanzia e del rispetto dei diritti civili e sociali, di far votare tali elettori nella propria abitazione, luogo che rappresenta per essi non solo lo spazio in cui vivere, ma, soprattutto, il necessario ambiente di cura.

Il sistema di raccolta domiciliare del voto risulta così articolato:

a) gli elettori interessati comunicano, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti la volontà di esprimere il voto presso la propria o altra dimora, indicandone il completo indirizzo. Alla dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico designato dall'Azienda sanitaria locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio (comma 3).

b) possono avvalersi del voto domiciliare anche gli elettori che risiedono in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale. Naturalmente in occasione di elezioni comunali e provinciali, la disciplina si applica solo nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore (comma 2). Per le altre consultazioni gli elettori ammessi al voto domiciliare, che dimorano in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale, voteranno con le schede relative alla circoscrizione elettorale entro cui ricade la dimora dalla quale non possono muoversi;

c) i sindaci pianificano e organizzano, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare (comma 5). A tale fine il trasporto dei componenti del seggio e del materiale elettorale da e per la dimora degli elettori intrasportabili potrà essere assicurato utilizzando anche gli stessi mezzi destinati al trasporto ai seggi elettorali degli elettori in

condizioni di *handicap*, previsto dall'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora indicata dall'elettore; ciò avviene con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario, alla presenza dei rappresentanti di lista che ne facciano richiesta. Al riguardo devono essere assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore (commi 7 e 8);

e) le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni (comma 9).

Va osservato, infine, che la disciplina in esame non può che applicarsi ai soli cittadini elettori residenti nel territorio nazionale: i cittadini italiani residenti all'estero votano per corrispondenza per cui l'eventuale condizione di intrasportabilità non incide sulla possibilità di esercizio del diritto di voto.

L'articolo 2 consente, in occasione delle prossime elezioni politiche, lo sviluppo del progetto di conteggio informatizzato del voto già avviato sperimentalmente in occasione delle consultazioni amministrative ed europee del 2004 e delle elezioni regionali del 2005. Tale fase di sviluppo del progetto contiene peraltro, rispetto alle sperimentazioni passate, un significativo elemento di novità: il riconoscimento e la definizione della presenza, del ruolo e dell'attività dell'operatore informatico all'interno dell'ufficio elettorale di sezione, in modo che il presidente nello svolgimento dello scrutinio debba, tra le varie attività svolte dai componenti del seggio, tenere conto delle esigenze

connesse alle modalità operative della rilevazione informatizzata (comma 3).

L'operatore informatico è individuato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra cittadini italiani elettori, in possesso delle necessarie competenze tecniche (comma 2).

La rilevazione informatizzata si affiancherà, quindi, allo scrutinio tradizionale e si effettuerà nelle sezioni elettorali individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie (comma 1). Il progetto riguarderà un numero di sezioni non superiore al 25 per cento del totale nazionale (circa 15.000); la sperimentazione nel 2004 e nel 2005 riguardò, rispettivamente, 1.502 e 1.796 sezioni.

L'ampliamento del campo di applicazione per il 2006 consentirà di valutare il grado di incidenza dello scostamento tra i dati registrati con il metodo tradizionale e quelli acquisiti informaticamente, ponendosi in tale modo come indicatore necessario per valutare la validità del sistema.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, a conclusione dello scrutinio, validerà gli esiti della rilevazione informatizzata ove essi corrispondano a quelli ottenuti con lo scrutinio «cartaceo». Viceversa, in caso di discordanza tra i risultati, il presidente, senza procedere ad ulteriori verifiche, provvede agli adempimenti previsti dalla legge, tenendo conto dei risultati riportati sulle tabelle di scrutinio cartacee.

Al comma 5 è prevista, altresì, la sperimentazione della trasmissione informatizzata dei risultati dello scrutinio direttamente dagli uffici di sezione agli uffici preposti alla proclamazione ed alla convalida degli eletti. Tale trasmissione informatizzata, limitata in questa occasione ad almeno una intera regione e circoscrizione, non avrà alcuna incidenza sul procedimento ufficiale di proclamazione dei risultati e di convalida degli eletti, ma consentirà di testare un sistema che in prospettiva potrà semplificare le fasi conclusive del procedimento elettorale che

vedono coinvolti gli uffici elettorali superiori e quelli parlamentari.

L'articolo 3 predispone le condizioni normative per consentire, in occasione delle elezioni politiche del 2006, l'ammissione ai seggi elettorali di osservatori internazionali in attuazione dell'impegno assunto dall'Italia, con la sottoscrizione del Documento di Copenaghen del 1990, nell'ambito della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE). Con il predetto Documento ciascuno Stato partecipante ha assunto l'impegno (successivamente confermato anche nella Carta sulla sicurezza europea di Istanbul del 1999) di invitare le istituzioni OSCE e gli altri Stati partecipanti a monitorare i processi elettorali.

La necessità di uno specifico intervento normativo dipende dal fatto che nel nostro ordinamento è consentito l'accesso alla sala dell'elezione ai soli «elettori che presentino il certificato (tessera) d'iscrizione alla sezione rispettiva» e che le eccezioni a tale principio sono tassativamente indicate. In-

fatti, oltre agli elettori possono avere accesso al seggio soltanto gli ufficiali giudiziari per la notifica di atti, la forza pubblica a richiesta del presidente del seggio, i componenti e i rappresentanti di lista anche se iscritti ad altre sezioni, i militari, nonché gli appartenenti a Corpi organizzati per il servizio dello Stato, nulla prevedendosi per la categoria degli osservatori internazionali e nazionali.

All'articolo 3 si prevede, quindi, che in occasione delle elezioni politiche del 2006 sia ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali che siano stati preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri ed i cui nominativi siano stati, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmessi al Ministero dell'interno per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci (comma 1).

Si stabilisce, altresì, che la presenza degli osservatori non possa in alcun modo interferire con le operazioni di votazione e di scrutinio che si svolgono nei seggi (comma 2).

## RELAZIONE TECNICA

*Articolo 1*

Le disposizioni in materia di esercizio domiciliare del voto per gli elettori intrasportabili affetti da gravi patologie, in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali, non determinano oneri finanziari ulteriori considerato che il servizio di raccolta a domicilio del voto potrà essere organizzato con gli stessi mezzi e risorse utilizzate per il già previsto trasporto dei disabili ai seggi elettorali.

*Articolo 2*

La rilevazione informatizzata dello scrutinio è un intervento promosso dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie in accordo con il Ministro dell'interno, nell'ambito delle iniziative del Governo per promuovere la diffusione della Società dell'informazione secondo gli obiettivi della Conferenza europea di Lisbona.

La rilevazione informatizzata dello scrutinio è volta all'introduzione dell'utilizzo di tecnologie informatiche a supporto delle fasi dello scrutinio elettorale relative al conteggio, alla trasmissione ed alla aggregazione dei risultati elettorali per ciascun ufficio di sezione.

In particolare è prevista l'automazione delle attività di rilevazione dei risultati elettorali attribuiti scheda per scheda dal presidente di sezione, delle fasi di conteggio dei risultati complessivi e di trasmissione ad un apposito Centro nazionale operativo per la raccolta e l'aggregazione dei risultati.

L'intervento previsto verrà attuato tramite la realizzazione di un sistema integrato comprendente apposite soluzioni tecnologiche, logistiche ed organizzative; in particolare per la rilevazione informatizzata dello scrutinio è previsto l'impiego di personale opportunamente addestrato, suddiviso tra operatori informatici di sezione e coordinatori informatici di plesso, dotati ciascuno di propria postazione informatica.

Le procedure operative prevedono che ciascun operatore informatico all'interno dell'ufficio elettorale di sezione rilevi le attribuzioni di voto effettuate, scheda per scheda, dal presidente di sezione. Al termine delle operazioni di scrutinio, dopo che il presidente di sezione ha attestato la conformità degli esiti della rilevazione informatizzata a quelli risultanti dall'annotazione sulle tabelle di scrutinio cartacee, l'operatore di sezione consegna al coordinatore informatico di plesso i risultati dello scrutinio,

per l'immediata trasmissione al Centro nazionale operativo per la raccolta dei dati. I risultati dello scrutinio sono trasferiti al coordinatore informatico, utilizzando un apposito dispositivo informatico.

Presso il Centro nazionale saranno quindi immediatamente disponibili informazioni e dati analitici per ciascun ufficio elettorale di sezione al termine delle relative operazioni di scrutinio. Tali dati saranno allo stesso tempo resi disponibili per la consultazione presso apposite stazioni di collegamento allestite presso il Ministero dell'interno e le strutture periferiche da esso indicate.

Inoltre è prevista l'attuazione di un progetto sperimentale per l'automazione del processo per la proclamazione e convalida degli eletti, al fine di verificare metodologie e strumenti idonei a razionalizzare tale fase in termini di riduzione della manualità, riduzione dei tempi di processo e aumento del complessivo livello di sicurezza e integrità dei dati. Tale sperimentazione prevede, nell'ambito di un territorio omogeneo e significativo, comprendente almeno una circoscrizione elettorale, la trasmissione per via telematica agli uffici circoscrizionali dei risultati dello scrutinio da ciascun ufficio elettorale di sezione, la successiva loro acquisizione informatica e aggregazione attraverso sistemi all'uso costituiti presso gli stessi uffici e, infine, la trasmissione dei dati consolidati e la loro acquisizione informatica presso gli uffici competenti di Camera e Senato.

Al fine di assicurare il necessario e tempestivo supporto tecnico e operativo per la risoluzione di eventuali problemi nel corso delle operazioni, il sistema integrato comprenderà la costituzione di appositi servizi di assistenza telefonica presso una centrale operativa dotata di appositi strumenti tecnologici e un capillare servizio di assistenza logistica sul territorio attraverso personale all'uso specializzato.

#### *Dimensionamento progettuale*

Si stima che l'intervento coinvolga circa 12.000 uffici elettorali di sezione, pari a circa il 20 per cento del totale nazionale delle sezioni per un totale di circa 10 milioni di elettori coinvolti (circa il 20 per cento del corpo elettorale).

La sperimentazione dell'automazione del processo di proclamazione e di convalida degli eletti riguarderà la totalità degli uffici elettorali di sezione di un'intera circoscrizione e di una regione pilota.

#### *Elementi significativi sottesi alla quantificazione delle voci di spesa*

Si forniscono di seguito informazioni di maggior dettaglio in merito agli elementi più significativi sottesi alla loro quantificazione.

TABELLA DELLE VOCI DI SPESA

<i>Voci di spesa</i>	<i>Importi (in milioni di €)</i>
a) Investimenti per sistemi <i>hardware</i> , <i>software</i> centrali e periferici e per le telecomunicazioni	15,3
b) Logistica, formazione, <i>change management</i> e assistenza tecnica sul territorio	2,5
c) Coordinatori e operatori informatici	8,4
d) <i>Program management</i>	2,0
e) Sperimentazione automazione processo proclamazione degli eletti su una regione pilota	0,6
TOTALE (IVA esclusa)	28,8
TOTALE (IVA inclusa)	34,6

a) *Sistemi hardware e software centrali e periferici*

Tale voce di spesa comprende la progettazione dell'architettura tecnologica del sistema integrato ed in particolare l'analisi funzionale e il disegno delle seguenti componenti:

- apparati tecnologici *hardware* e *software* dei sistemi centrali e periferici;
- sistemi di telecomunicazione dai sistemi periferici ai sistemi centrali e ai sistemi informatici del Ministero dell'interno;
- sistemi di sicurezza logica e fisica.

Tale voce di spesa comprende poi per i sistemi *hardware* e *software* periferici:

l'acquisto di circa 14.934 *personal computer* necessari per le operazioni di rilevazione delle risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda e la trasmissione per via telematica dei predetti risultati alle strutture appositamente costituite, come di seguito dettagliato:

- impiego di 10.204 *personal computer* per la rilevazione delle risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda presso le circa 12.300 sezioni elettorali presenti nella regione pilota;
- impiego di circa 4.730 *personal computer* per la trasmissione telematica dai plessi elettorali al Centro di servizi operativo delle risultanze



dello scrutinio raccolte in apposito supporto informatico di memoria rimovibile (denominata «chiave di memoria USB»);

l'acquisto di circa 10.204 schermi aggiuntivi per assicurare la possibilità a tutti i componenti dell'ufficio elettorale di sezione di seguire le operazioni rilevate dall'operatore informatico;

la riattivazione e la riconfigurazione di 1.796 *personal computer* di sezione, corredati di secondo schermo aggiuntivo, utilizzati in occasione delle precedenti elezioni regionali 2005 nella regione Liguria; la riattivazione comprende: disabilitazione del sistema operativo, bonifica di eventuali problematiche tecniche, attivazione di sistemi di sicurezza, procedure di collaudo;

la riattivazione e la configurazione di 882 *personal computer* di plesso utilizzati in occasione delle precedenti elezioni regionali 2005 nella regione Liguria;

l'acquisto di circa 12.000 apparati di continuità per garantire la funzionalità dei *personal computer*;

l'acquisto di circa 5.612 apparati di trasmissione comprendenti *modem* analogici GSM e schede SIM;

l'acquisto di circa 12.000 chiavi di memoria USB e CD *Rom* per l'installazione del *software* di sezione e di plesso;

sviluppo *software* di sezione con le specifiche funzionalità previste per la rilevazione delle risultanze dello scrutinio in occasione di elezioni regionali.

Inoltre rientrano nella presente voce di spesa:

rilevazione fisica presso ciascuno dei 5.612 plessi elettorali per verificare l'adeguatezza dei requisiti minimi necessari per l'esercizio dei sistemi *hardware* e *software* e per la connettività, al fine di garantire trasmissione delle risultanze del conteggio informatizzato del voto alle strutture all'uopo preposte;

costituzione e gestione di uno specifico *data base* contenente le caratteristiche di ciascun plesso al fine di ottimizzare la pianificazione degli interventi di adeguamento infrastrutturali (alimentazione, connettività, eccetera) necessari a rendere i plessi o le sezioni elettorali adatti allo svolgimento della rilevazione informatizzata dello scrutinio;

effettuazione degli interventi di adeguamento che si dovessero rendere necessari su particolari plessi e sulle sezioni risultati inadeguati a seguito della rilevazione fisica;

imballaggio dei sistemi *hardware* e apparati accessori periferici;

trasporto dei sistemi *hardware* e relativi accessori presso tutti i plessi elettorali;

ritiro dei sistemi *hardware* (*personal computer*) lasciati a disposizione delle scuole e dei comuni della regione Liguria in occasione delle precedenti elezioni regionali del 2005 e riconsegna agli stessi al termine del presente intervento.

Per i sistemi *hardware* e *software* centrali la voce di spesa comprende:

riattivazione degli apparati tecnologici *hardware* e *software* e degli apparati di telecomunicazione del Centro nazionale operativo utilizzato in occasione delle elezioni regionali del 2005;

acquisto di componenti *hardware* necessari ad integrare l'apparato tecnologico del Centro nazionale operativo in base al dimensionamento e all'architettura tecnologica stabiliti per l'attuale intervento;

sviluppo del *software* centrale per la ricezione e l'elaborazione dei risultati raccolti sezione per sezione;

personalizzazione dei sistemi tecnologici e del *software* dedicato al *call center* per l'assistenza tecnica durante la rilevazione informatizzata del voto e durante la sperimentazione dell'automazione del processo di proclamazione degli eletti.

Infine la voce di spesa comprende, per la formazione e l'utilizzo dei sistemi *hardware* e *software* centrali e periferici:

realizzazione di un sito *web* dedicato alla rilevazione informatizzata dello scrutinio;

realizzazione di un «*web based training*» per la formazione a distanza e l'auto-apprendimento degli operatori informatici di sezione e dei coordinatori di plesso, nonché di tutti i soggetti coinvolti nel presente intervento, quali ad esempio i presidenti di sezione;

predisposizione e stampa di manuali analitici per l'installazione, la configurazione, le procedure di *test* e l'utilizzo nelle sezioni e nei plessi degli apparati *hardware* e degli apparati di telecomunicazione.

*b) Logistica, formazione, change management e assistenza tecnica on site*

Tale voce di spesa comprende:

logistica:

predisposizione della centrale operativa con personale dedicato presso gli uffici centrali e periferici (prefetture) del Ministero dell'interno e presso gli uffici centrali delle regioni per il coordinamento delle operazioni e il monitoraggio dei risultati;

predisposizione di appositi punti informativi presso le strutture centrali delle regioni interessate dall'intervento a supporto degli attori coinvolti nell'intervento stesso (prefetture, comuni, scuole, tribunali, corti d'appello);

formazione:

predisposizione e stampa del materiale di formazione d'aula (manuali) per gli operatori informatici, i coordinatori di plesso e gli operatori di *call center* e di assistenza territoriale;

erogazione di corsi di formazione ai docenti coinvolti nel processo di formazione e addestramento degli operatori informatici;

noleggio di aule attrezzate, gestione dei calendari ed erogazione della formazione a circa 18.000 operatori. Sono previste 8 ore d'aula per ciascun formatore. Sono previsti specifici corsi per:

- operatori di sezione;
- operatori di plesso;
- operatori di *call center*;
- operatori di assistenza sul territorio;

*change management:*

creazione, stampa e invio di materiale informativo;

sessioni informative specifiche per i presidenti di sezione per illustrare l'ambito e le procedure operative della rilevazione informatizzata dello scrutinio;

realizzazione di altri eventi di comunicazione e informazione sul territorio;

assistenza tecnica:

circa 500 operatori specializzati sul territorio per interventi tecnici volti al superamento di eventuali problematiche tecniche presso i plessi elettorali nel corso della sperimentazione;

circa 200 operatori di *call center* dedicati al supporto alle operazioni attraverso uno specifico sistema di controllo;

predisposizione ed erogazione del *call center*.

*c) Coordinatori e operatori informatici*

Tale voce di spesa comprende il compenso agli operatori informatici, comprendenti coordinatori di plesso e operatori di sezione, per l'impegno previsto per l'attività di formazione e di erogazione della sperimentazione, per un impegno complessivo stimato in circa 70.000 giorni/uomo.

*d) Program management*

Tale voce di spesa comprende:

disegno delle procedure di funzionamento per tutte le fasi progettuali (sistemi tecnologici, logistica, selezione operatori informatici, formazione, assistenza tecnica, erogazione della sperimentazione, analisi dei risultati);

coordinamento delle attività e gestione delle problematiche;

rapporti con gli attori istituzionali coinvolti nella sperimentazione (regione coinvolta dall'intervento, Ministeri, comuni, prefetture, scuole, associazioni di comuni, province e comunità montane);

selezione degli operatori informatici, coordinatori di plesso, operatori di *call center* e operatori di assistenza tecnica sul territorio;

attivazione dei fornitori esterni;

gestione degli stati di avanzamento dei lavori e risoluzione delle criticità;

collaudi intermedi e collaudo finale;

definizione e sviluppo delle politiche di comunicazione operative e istituzionali;

analisi ed elaborazioni per il confronto tra i risultati raccolti attraverso la sperimentazione e i risultati ufficiali;

predisposizione di analisi e *report* complessivi sul funzionamento dell'intervento.

*e) Sperimentazione automazione processo di proclamazione degli eletti*

Tale voce di spesa comprende:

disegno delle procedure di funzionamento per tutte le fasi progettuali (sistemi tecnologici, logistica, assistenza tecnica, erogazione della sperimentazione, analisi dei risultati);

acquisto di *hardware* e sistemi di connettività necessari alla sperimentazione;

predisposizione del *software* per l'elaborazione e aggregazione dei dati per la proclamazione e convalida degli eletti;

collaudi intermedi e finali della soluzione tecnologica *hardware* e *software* implementata;

formazione e addestramento del personale degli uffici delle corti d'appello, dei tribunali e delle strutture competenti di Camera e Senato;

*project management* della sperimentazione ed in particolare:

– coordinamento delle attività e gestione delle problematiche;

– gestione dei rapporti con gli attori istituzionali coinvolti nella sperimentazione (tribunali, corti d'appello, Ministero della giustizia, Camera e Senato);

– predisposizione di analisi e *report* complessivi sul funzionamento dell'intervento.

*Riutilizzo della strumentazione già acquisita nella precedente sperimentazione*

Tutte le tecnologie utilizzate presso il Centro nazionale operativo in occasione delle precedenti sperimentazione delle elezioni europee del 2004 e delle elezioni regionali del 2005 saranno riusate ed eventualmente integrate con le tecnologie necessarie al presente intervento e alla sperimentazione dell'automazione del processo di proclamazione e convalida degli eletti.

Inoltre verranno recuperati, bonificati e riutilizzati i *personal computer* periferici acquisiti con i fondi della precedente sperimentazione nella regione Liguria, che sono stati assegnati gratuitamente alle scuole e ai comuni sul territorio ligure come concordato con i Ministeri competenti e la regione stessa.

*Natura degli oneri della sperimentazione*

Gli oneri in oggetto, comprensivi di acquisto di beni e di servizi accessori, sono relativi alla realizzazione di un unico sistema integrato riutilizzabile per successive esperienze similari; pertanto le spese per l'acquisizione del *software*, dell'*hardware*, per la formazione del personale, per la predisposizione dei sistemi logistici e di connettività sono spese di investimento.

*Articolo 3*

Non comporta spese trattandosi di disposizione di tipo ordinamentale.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*Analisi dell'impatto normativo delle disposizioni proposte sulla legislazione vigente*

Il presente decreto-legge integra la normativa in materia elettorale con disposizioni che si pongono all'esterno dei testi unici e delle leggi che disciplinano i vari sistemi elettorali italiani. L'articolo 1, in particolare, detta la specifica disciplina per l'ammissione al voto domiciliare degli elettori affetti da gravi patologie in dipendenza vitale da apparecchiature mediche. Tale disposizione troverà applicazione in tutte le consultazioni la cui disciplina è attribuita al legislatore nazionale.

L'articolo 2 produrrà i suoi effetti limitatamente alle elezioni politiche del 2006 in occasione delle quali prevede lo sviluppo del progetto di rilevazione informatizzata dello scrutinio.

L'articolo 3 consente, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), l'accesso di osservatori internazionali elettorali ai seggi elettorali, al fini di monitorarne l'attività in occasione delle prossime consultazioni politiche.

*Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente*

Il presente decreto-legge si rende necessario, con l'approssimarsi della scadenza elettorale politica del 2006, per assicurare la copertura normativa ad esigenze non prorogabili.

L'articolo 1 fornisce una soluzione tecnicamente sostenibile, sulla base delle ordinarie risorse, per consentire agli elettori disabili definiti «intrasportabili» di votare nell'abitazione dove dimorano. A tutt'oggi tali elettori sono, di fatto, esclusi dalla possibilità di esercitare attivamente i propri diritti politici perché - non potendo nemmeno usufruire del servizio di trasporto ai seggi elettorali organizzato dai comuni - sono «costretti» all'astensionismo.

L'articolo 2 disciplina la presenza e l'attività dell'operatore addetto alla rilevazione informatizzata dello scrutinio ed i «limiti» di coesistenza di tale attività con quella, rigorosamente disciplinata dalla legge, svolta dai componenti degli uffici elettorali di sezione. La delicatezza del procedimento elettorale non può che richiedere una disciplina di livello primario a fronte della necessità di affiancare allo scrutinio tradizionale un procedimento di altro tipo.

L'articolo 3 assicura le condizioni normative affinché gli osservatori internazionali OSCE possano monitorare l'attività degli uffici elettorali di sezione in occasione delle consultazioni politiche del 2006. La vigente disciplina elettorale, infatti, individua tassativamente i soggetti autorizzati ad

entrare nei seggi, tra i quali non è compresa la categoria degli osservatori internazionali.

*Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

L'intervento non presenta alcun rilievo problematico circa la sua compatibilità con l'ordinamento comunitario.

*Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale*

L'intervento normativo va ricondotto alla competenza legislativa dello Stato in base all'articolo 117, secondo comma, lettere *a)*, *f)*, *p)*, della Costituzione. Non presenta, pertanto, contrasti con le disposizioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione.

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

*Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti*

Il presente decreto, senza apportare alcuna interferenza nella disciplina del sistema elettorale, introduce disposizioni che attengono, sotto diversi aspetti, alle fasi del procedimento elettorale in senso stretto.

Il provvedimento si articola in tre diversi interventi:

- 1) ammissione al voto domiciliare per gli elettori intrasportabili afflitti da gravi patologie, in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali;
- 2) effettuazione di una rilevazione informatizzata, parziale, dello scrutinio, finalizzata alla modernizzazione del procedimento elettorale;
- 3) ammissione ai seggi di osservatori elettorali accreditati dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia.

Sono da ritenersi possibili destinatari dell'intervento:

1. per quanto attiene all'articolo 1, tutti i cittadini elettori in condizioni di intrasportabilità fisica per dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali, non ricoverati in case di cura; gli uffici elettorali comunali, i presidenti ed i componenti degli uffici elettorali di sezione nel cui ambito territoriale ricade la dimora degli elettori intrasportabili;
2. in ordine alla rilevazione informatizzata dello scrutinio, i soggetti interessati dall'intervento normativo sono, a livello centrale, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia, gli uffici elettorali superiori, gli uffici di Camera e Senato preposti alla convalida degli eletti. A livello periferico i soggetti destinatari dell'intervento sono, gli uffici elettorali di sezione, gli uffici elettorali comunali, le prefetture, gli uffici elettorali circoscrizionali;
3. la disposizione recata dall'articolo 3 rende tecnicamente possibile l'invio da parte dell'OSCE di una delegazione di osservatori elettorali per il monitoraggio delle operazioni connesse alle consultazioni politiche del 2006;

*Obiettivi e risultati attesi*

Il presente decreto-legge si preoccupa, innanzitutto, di predisporre le condizioni normative per rendere effettivo l'esercizio dei diritti politici agli elettori affetti da gravi patologie, fisicamente intrasportabili ai seggi elettorali poiché in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali.

Detta, inoltre, disposizioni per lo sviluppo del progetto di rilevazione informatizzata dello scrutinio, già avviato sperimentalmente in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2004 ed in occasione delle elezioni regionali dell'aprile del 2005. La rile-



vazione informatizzata affiancherà la procedura tradizionale «cartacea» e, considerato il numero di sezioni interessate (il 25 per cento circa del totale nazionale), potrà dare sicuri elementi di valutazione in termini di affidabilità complessiva del nuovo sistema.

Si prevede, inoltre, una prima fase di sperimentazione del progetto di trasmissione informatizzata dei risultati dello scrutinio dai seggi agli uffici preposti alla proclamazione e convalida degli eletti.

La norma sull'ammissione degli osservatori elettorali dell'OSCE rende possibile l'adempimento dell'impegno internazionalmente assunto dall'Italia con la sottoscrizione del Documento di Copenaghen del 1990, successivamente confermato nella Carta sulla sicurezza europea di Istanbul del 1999, volto a consentire alle istituzioni OSCE di monitorare i processi elettorali interni agli Stati partecipanti.

#### *Presupposti organizzativi*

Il provvedimento non modifica le competenze amministrative e i relativi adempimenti dello Stato e degli enti locali se non per ciò che riguarda gli uffici elettorali di sezione nel cui ambito territoriale dimorano elettori intrasportabili che abbiano richiesto di essere ammessi al voto domiciliare. In tale caso, nelle ore di votazione, il presidente di sezione dovrà organizzare il servizio di raccolta a domicilio, assicurando la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2006.*

---

**Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'esercizio del diritto di voto per gli elettori affetti da gravi patologie che comportano una dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali tale da renderne impossibile il trasferimento dalla propria dimora, nonché di consentire una parziale rilevazione informatizzata degli esiti dello scrutinio nelle elezioni politiche del 2006 e l'accesso agli uffici elettorali di sezione ad osservatori elettorali della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie, per le riforme istituzionali e la devoluzione, della salute, della giustizia, degli affari esteri e per gli italiani nel Mondo;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Voto domiciliare per elettori in dipendenza  
vitale da apparecchiature elettromedicali)*

1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di di-

pendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono inviare, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

*a)* ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

*b)* a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

*c)* a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in cui l'elettore è iscritto o, nel caso di cui al comma 6, della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora diversa dal domicilio abituale, espressamente indicata dall'elettore, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

## Articolo 2.

### *(Rilevazione informatizzata dello scrutinio delle elezioni politiche del 2006)*

1. In occasione delle elezioni politiche del 2006, la rilevazione dei risultati degli scrutini negli uffici elettorali di sezione individuati, in una misura non superiore al 25 per cento del totale nazionale delle sezioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, è effettuata secondo le disposizioni del presente articolo, fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti.

2. Negli uffici elettorali di sezione individuati ai sensi del comma 1, la rilevazione informatizzata dei risultati dello scrutinio è effettuata da un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra cittadini italiani che godono dei diritti politici.

3. L'operatore informatico di cui al comma 2 effettua, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione, la rilevazione delle risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda, utilizzando un apposito strumento informatico, secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. A tale fine il presidente dell'ufficio elettorale di sezione nello svolgimento delle operazioni di spoglio delle schede, effettuate ai sensi degli articoli 68, 69, 70 e 71

del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, tiene anche conto delle esigenze connesse alle modalità operative della rilevazione informatizzata. In caso di assenza o impedimento dell'operatore informatico, ovvero di difficoltà tecniche o operative nell'effettuazione della rilevazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione procede nelle operazioni di scrutinio secondo le disposizioni vigenti.

4. A conclusione delle operazioni di spoglio delle schede, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione attesta la conformità degli esiti della rilevazione informatizzata dello scrutinio rispetto a quelli risultanti dall'annotazione sulle tabelle di scrutinio cartacee. In caso di discordanza tra i risultati, il presidente, senza procedere ad ulteriori verifiche, provvede agli adempimenti previsti dalla legge, tenendo conto dei risultati riportati sulle tabelle di scrutinio cartacee.

5. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 4, negli uffici elettorali di sezione individuati, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e il Ministro della giustizia, tra quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, è avviato un progetto di sperimentazione della trasmissione informatizzata dei risultati dello scrutinio agli uffici preposti alla proclamazione ed alla convalida degli eletti. Eventuali difficoltà tecniche o operative non possono, in ogni caso, determinare rallentamenti nell'effettuazione delle operazioni di conclusione dello scrutinio come previste dalle disposizioni vigenti. Tale trasmissione informatizzata, avente carattere esclusivamente sperimentale, non ha alcuna incidenza sul procedimento ufficiale di proclamazione dei risultati e di convalida degli eletti. La sperimentazione riguarda, ove possibile, i risultati della totalità degli uffici elettorali di sezione di almeno una circoscrizione e regione ed è svolta sulla base delle direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e dal Ministero della giustizia.

6. In relazione agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si procede anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato. È applicabile l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

7. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e con riferimento alle procedure di cui al comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di € 34.620.722 per l'anno 2006 mediante corrispondente utilizzo o riduzione dei seguenti stanziamenti:

a) per € 1.140.018 a valere sui fondi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 2002;

b) per € 1.500.000 a valere sul fondo di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; a tale fine le risorse disponibili

già preordinate al finanziamento del progetto «programma di Governo» di cui all'allegato A del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 27 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 2004, sono ridotte di pari importo;

c) per € 1.980.704 a valere sui fondi di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 8 aprile 2004, n. 90, già previsti dall'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e già preordinati al finanziamento degli interventi nei campi della ricerca e della società dell'informazione a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, dalla delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 7 luglio 2003;

d) per € 20.000.000 a valere sui fondi di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; a tale fine il fondo per le aree sottoutilizzate di cui alla citata norma è ridotto di pari importo;

e) per € 10.000.000, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la quota relativa al Ministero dell'interno.

### Articolo 3.

#### *(Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE)*

1. In occasione delle elezioni politiche del 2006, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.

2. Gli osservatori elettorali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

### Articolo 4.

#### *(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 3 gennaio 2006.

CIAMPI

BERLUSCONI – PISANU – STANCA –  
CALDEROLI – STORACE – CASTELLI  
– FINI – TREMAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI